



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare  
Lega Toscana Salvini Premier

AOOCRT Protocollo n. 0013404/11-10-2024



LEX 11  
T021852

Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio regionale  
dott. Antonio Mazzeo  
SEDE

**Mozione** ai sensi dell'art. 175 del Regolamento Interno.

**OGGETTO:** In merito all'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili.

Il Consiglio regionale della Toscana,

**Vista** la Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale." con particolare riferimento al Capo IV "Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili";

**Visto** il D.lgs 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.".

**Premesso che,**

il Capo IV della legge n. 342/2000 istituisce l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (Iresa), in particolare: l'art 90 "Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili" dispone che "A decorrere dall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997". Il comma 3 dispone che "la ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999";

il comma 2 dell'art. 91 esclude al pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza;

l'art. 92 stabilisce l'imposta nella misura di cui è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili. Il comma 4 stabilisce che l'Imposta sia applicabile in misura di circa euro 0,50 - poiché la legge fa riferimento alle vecchie lire - per ogni tonnellata e frazione di tonnellata a prescindere dal peso massimo al decollo.

#### **Considerato che,**

la Regione Toscana dovrebbe disciplinare e dettare le disposizioni regolamentari, ed è competente all'incasso, al controllo e all'accertamento del regolare assolvimento dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (Iresa);

in data 9 febbraio 2011 sul sito della Regione Toscana viene pubblicato un comunicato stampa dal titolo «Tasse, Nencini: 'In Toscana sono di meno. Niente balzelli su disoccupazione, benzina e aerei» il quale dichiara: “Anche la tassa n.86, chiamata tassa sugli aerei, che sarebbe l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aerei, in Toscana non esiste.”. Come se a differenza di altre tasse - di fatto imposta - quella sulle emissioni sonore degli aeromobili fosse a carico dei cittadini, anzi sarebbe servita per le opere di insonorizzazione a favore degli stessi che, a seconda delle zone, vivono quotidianamente con il rumore in certi casi “assordante” degli aeromobili.

#### **Ricordato che,**

l'articolo 8, comma 1 del D.lgs n.68/2011 dispone che “Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili [...] di cui agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.”, ma non è questo il caso poiché, stando a quanto dichiarato nel comunicato di cui sopra, non è mai stata istituita;

La Regione Toscana, con legge n. 77/2013, nel rispetto del suddetto D. Lgs., invece, ha optato per abrogare definitivamente l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili con una scelta che rientra nell'ambito dell'autonomia legislativa propria dell'Amministrazione regionale;

La Regione Emilia Romagna ha regolato le modalità di imposta visto che in maniera precisa ne disciplina poi le regole di applicazione, con la L.R. n.15 del 21 dicembre 2012, Titolo III, Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA)<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup>

[https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2012;15&urn\\_tl=dl&urn\\_t=text/xml&urn\\_a=y&urn\\_d=v&urn\\_dv=n](https://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:2012;15&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n)

Preme precisare che con delibera n. 14188 del 28/06/2023 della Regione Emilia Romagna, riferita al solo Aeroporto di Bologna, si quantifica gli importi dell'imposta riscossa relativa all'anno 2022 pari a € 2.058.884,94. Tali risorse sono poi accreditate, sulla base delle ripartizioni concordate, ai Comuni di Bologna e Calderara di Reno per realizzare le opere di mitigazione rumore, prefissati come esclusivo scopo e finalità della legge 342/2000 (disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale).

Tutto ciò premesso e considerato,

### **Impegna il Presidente e la Giunta regionale**

a valutare l'introduzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (Iresa) già con la manovra finanziaria 2025, prendendo come riferimento, a titolo di esempio, i provvedimenti in materia così come approvati dalla Regione Emilia Romagna, al fine di prevedere la ripartizione concordata con i Comuni interessati dall'inquinamento per realizzare le opere di mitigazione rumore o per indennizzare le popolazioni residenti nelle zone A e B dell'intorno aeroportuale.

*Il Consigliere,*

Giovanni Galli

